



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

***Il Presidente***

EdN/COO/me

Roma, 7 gennaio 2026  
*Informativa n. 2/2026*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI  
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: seggio elettorale - precisazioni

Cara, Caro Presidente,

in vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio 2026, si forniscono alcune precisazioni in merito alla costituzione del seggio elettorale e allo svolgimento delle sue attività.

Preliminamente si osserva che l'art. 6, comma 4 del Regolamento elettorale prevede che *"per luogo di svolgimento dell'assemblea si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale"* e che l'art. 14, comma 1 del Regolamento dispone che il seggio elettorale *"si costituisce presso la sede del Consiglio dell'Ordine"*. Dalle citate disposizioni consegue che le operazioni del seggio elettorale dovranno svolgersi in presenza presso la sede del Consiglio dell'Ordine. In tale luogo, si svolgeranno le operazioni preliminari di voto ed i componenti del seggio elettorale presiederanno il regolare svolgimento delle operazioni di voto da remoto.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del Regolamento elettorale, a tutte le operazioni del seggio dovrà partecipare anche un tecnico informatico nominato dall'Ordine con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica.

Il regolamento elettorale, inoltre, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle operazioni elettorali, oltre a prevedere la pubblicità delle operazioni di scrutinio (art. 19), riconosce espressamente il diritto di presenziare a tutte le operazioni del seggio elettorale, prevedendo all'art. 14, comma 2 che *"a tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente"*.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale, il seggio elettorale dovrà costituirsi il 10 gennaio 2026, entro le ore 11.00. Nel corso della riunione i componenti del seggio elettorale, attraverso la consultazione della piattaforma per il voto da remoto, dovranno verificare il numero degli aventi diritto al voto, gli orari di apertura del seggio elettorale, le schede elettorali con i relativi numeri di preferenze esprimibili (anche di genere) e il Presidente del seggio dovrà procedere alla generazione e al

salvataggio delle "chiavi di cifratura" che saranno utilizzate in fase di scrutinio elettronico dei voti. Il Presidente del seggio, con l'ausilio del Segretario, provvederà a verbalizzare l'esecuzione delle attività compiute nel verbale di costituzione del seggio elettorale.

Il seggio elettorale sovraintende a tutte le operazioni elettorali e tramite il Presidente assicura il regolare e corretto svolgimento delle stesse. Assume di conseguenza una funzione terza e di garanzia rispetto agli interessi dei candidati. I componenti del seggio elettorale, tra l'altro, assumono la funzione di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle loro funzioni e i verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del seggio assumono la forma di atti pubblici ai sensi dell'art. 2700 c.c. I componenti del seggio elettorale mantengono il riserbo sulla documentazione elettorale e nell'arco o al termine delle giornate di voto potranno comunicare esclusivamente i dati relativi all'affluenza, quale dato aggregato del numero dei soggetti che hanno espresso il voto. Si esclude, invece, che possa essere diffuso l'elenco degli iscritti che hanno espresso il voto. L'indicazione degli iscritti che hanno espresso il voto in una determinata giornata rappresenta un'informazione riservata del seggio elettorale per la quale deve essere mantenuta la segretezza, anche successivamente alla conclusione delle elezioni.

L'art. 7 del Regolamento elettorale prevede che il seggio elettorale sia composto da Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti che non devono essere candidati alle elezioni. Salvo il caso indicato al comma 4 (Presidente e Segretario dell'Ordine che non sono candidati alle elezioni e che assumono di diritto rispettivamente la funzione di Presidente e di Segretario del seggio), i componenti del seggio sono individuati con le modalità indicate dal comma 2 dell'art. 7 del Regolamento elettorale [*i*) l'estrazione a sorte tra coloro che in possesso dei requisiti abbiano fatto pervenire tempestivamente la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale; *ii*) ovvero, qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che abbiano comunicato la loro disponibilità, l'estrazione a sorte tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti per far parte del seggio elettorale].

Per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere presente almeno la maggioranza dei componenti del seggio elettorale. Qualora ricorrono gravi motivi che danno luogo all'assenza permanente del componente del seggio si dovrà procedere alla sua sostituzione con uno dei componenti supplenti. Peraltro, nel caso in cui i due componenti supplenti siano già stati chiamati a sostituire i componenti effettivi, sarà necessario individuare altri due componenti supplenti operando nel rispetto del comma 2 dell'art. 7 del regolamento elettorale.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento elettorale la partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'art. 49 D.Lgs. n. 139/2005.

Con i migliori saluti.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio